

1.2) COORDINARE LA SICUREZZA

IL QUADRO NORMATIVO

Con le norme emanate nel corso degli anni in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro si riconosce ai LAVORATORI non solo il loro diritto al controllo delle condizioni di sicurezza ma anche una funzione propositiva diretta a migliorare gli ambienti di lavoro -

In Italia la sicurezza nei cantieri era già regolata con il
- D.P.R. 164 del 1956 (Norme per la prevenzione infortuni nel lavoro nelle costruzioni)

A seguito della Direttiva europea 92/57/CEE, detta anche Direttiva Cantieri, veniva emanato il Decreto 626/94 che mirava al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in genere -

Questo decreto però escludeva proprio il cantiere edile dall'ambito di applicazione, in quanto diverso dal luogo di lavoro tipicamente aziendale, per cui è stato emanato il D. Lgs. 494/96 entrato in vigore il 24/3/1997 che si occupava delle "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Il D. Lgs. 494/96 è una norma di tipo organizzativo che coinvolgeva non solo l'impresa ma anche il committente e i tecnici, introducendo una nuova figura tecnica e precisamente quella del Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione -

Nel corso degli anni sono stati emanati ulteriori decreti finalizzati a integrare, modificare e migliorare il quadro normativo fino all'emanazione del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 noto come:

D. Lgs. 81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Anche il Testo Unico viene periodicamente aggiornato con modifiche e integrazioni -

In particolare le disposizioni riguardanti i cantieri temporanei o mobili sono riportate nel TITOLO IV del suddetto Decreto -

A un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 è stato emanato un nuovo decreto e precisamente il D. Lgs. 106/2009 -

Con questo ulteriore decreto sono stati risolti alcuni aspetti critici emersi nella prima fase di applicazione del D. Lgs. 81/08 introducendo misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro -

I PIANI PER LA SICUREZZA

I piani previsti dalla Normativa D. Lgs. 81/08 per i cantieri mobili sono:

- 1) **PSC** Piano di sicurezza e coordinamento
Tale piano è redatto dal CSP e eventualmente modificato dal CSE in funzione delle variazioni di progetto o di cantiere.
- 2) **POS** Piano operativo di sicurezza
Tale piano è redatto dal titolare dell'Impresa che è chiamato ad eseguire i Lavori - Il POS è ovviamente specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile.
- 3) **PSS** Piano di sicurezza sostitutivo
Tale piano è previsto solo nei Lavori Pubblici (art. 131 D. Lgs. 163/06) ed è redatto dall'Appaltatore in sostituzione del POS quando è presente una sola Ditta.
In presenza di più imprese si predispare il PSC e ciascuna impresa deve redigere il proprio POS.
- 4) **Fascicolo dell'Opera**
Tale documento raccoglie tutte le informazioni necessarie ad eseguire nel tempo i lavori di manutenzione -
Il Fascicolo dell'Opera deve essere predisposto dal CSP e aggiornato dal CSE per poi essere consegnato a fine lavori al Committente.

Tutti i piani per la sicurezza devono essere redatti rispettando i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 comprendendo:

- relazioni scritte
- allegati grafici
- disegni

CONTENUTI MINIMI :

- a) Scelte progettuali e organizzative al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.
- b) Procedure e modalità per eseguire un determinato lavoro o operazione
- c) Attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensile, impianto)
- d) Le opere provvisorie previste a tutela della salute e sicurezza
- e) Misure preventive e protettive atte a prevenire situazioni di pericolo e di infortunio nel lavoro
- f) Prescrizioni operative a carattere comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante i lavori.
- g) Cronoprogramma dei lavori, in cui sono indicate le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata
- h) Costi della Sicurezza

RUOLI NELLA REDAZIONE DEI PIANI

- 1) Il Committente deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta
- 2) Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi -
- 3) Prima dell'inizio dei lavori tutte le imprese esecutrici devono consegnare all'Impresa Affidataria il proprio POS
- 4) L'Impresa Affidataria verifica la congruenza dei POS delle ditte esecutrici al proprio POS e trasmette il tutto al CSE che entro 15gg. si pronuncia -

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il POS è un documento che deve essere redatto dal Datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori e rappresenta la valutazione del rischio specifico di un determinato cantiere, per cui deve essere un manuale operativo contenente solo le operazioni e il personale impiegato nello specifico cantiere.

La consultazione del POS deve risultare facile, in modo tale da poter individuare rapidamente le informazioni necessarie all'intervento o eseguire e rendendo tali informazioni comprensibili ai lavoratori.

CONTENUTI DEL POS :

- Dati identificativi dell'Impresa esecutrice
- Dati identificativi delle figure principali
 - MEDICO COMPETENTE
 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) → titolare impresa o tecnico incaricato
 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
 - ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
 - ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E EMERGENZE
 - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE
 - CAPOCANTIERE E PREPOSTI PER COMITI SPECIFICI (gruisti, ponteggiisti, etc.)
 - ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE SPECIFICO con indicazione delle mansioni
 - Descrizione dell'attività di cantiere, con modalità organizzative e turni di lavoro
 - Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie
 - Elenco delle macchine e degli impianti (accompagnati dai libretti, dalle certificazioni e dagli attestati formativi per poterli utilizzare)
 - Elenco delle sostanze e preparati pericolosi con relative schede di sicurezza
 - Le misure preventive e protettive adottate ad integrazione del PSC

- Elenco dei DPI forniti agli operai in cantiere
- La documentazione che attesta la corretta formazione e informazione dei lavoratori occupati in cantiere -
- Valutazione del rumore (se necessaria)

Per gli incarichi specifici che richiedono assunzione di responsabilità è necessaria una formazione specifica per gli addetti

Il POS deve essere verificato dal RLS almeno 10gg. prima dell'inizio cantiere e deve essere illustrato ai dipendenti che lavoreranno nel cantiere in modo tale da apportare eventuali variazioni prima di renderlo operativo.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti alcuni incarichi possono essere assunti dallo stesso datore di lavoro, ma in tal caso sono proibiti cantieri diversi in parallelo.

È bene rammentare che il POS deve essere redatto dopo aver preso visione del PSC, in modo tale da permettere al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione di apportare modifiche, se ritenute necessarie, al PSC.

Esempio:

Per la realizzazione di un edificio il CSP ha previsto l'utilizzo di una sola gru con braccio considerevole.

La ditta Appaltatrice potrebbe proporre in alternative:

- 1) Utilizzo di n. 2 gru più piccole, tali da servire l'intera area di cantiere. Se il CSE accetta e condivide tale scelta è necessario modificare il PSC.
- 2) Utilizzo di n. 1 gru più piccola realizzando l'opera in due fasi successive. In tal caso è necessario consultare il Progettista dell'opera e il D.L. che dovranno esprimere il loro parere e assenso comunicandolo al CSE che nel caso di eccezione provvederà alle modifiche del PSC.

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Il PSC è il documento cui fanno riferimento tutti gli altri piani e documenti relativi alla sicurezza presenti in cantiere.

Il PSC è un documento specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e deve contenere:

a) l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei pericoli in fase di realizzazione dell'intervento

b) le misure utili ad eliminare o ridurre i rischi

Il PSC deve essere predisposto parallelamente al PROGETTO e ai computi in modo tale da poter controllare i costi e le modalità di esecuzione dei lavori e non stravolgere l'opera una volta stabiliti i mezzi per realizzarla in sicurezza.

Il PSC è redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e dovrà essere eventualmente aggiornato dal CSE, in caso di varianti legate alle esigenze quotidiane di cantiere e in congruità con quanto prescritto nei POS delle ditte appaltatrici.

È preferibile che le due figure del CSP e CSE coincidano quando è possibile e in ogni caso non devono essere persone facenti parte dei quadri dell'impresa esecutrice dei lavori.

È bene puntualizzare che ogni scelta progettuale comporta dei rischi in fase di esecuzione, per cui solo con una progettazione iniziale attenta e puntuale è possibile garantire condizioni di lavoro più sicure.

All'atto della redazione del PSC non è ancora nota l'impresa esecutrice, di conseguenza è utile che nel Piano siano evidenziati gli elementi utili a definire le caratteristiche professionali minime

che dovrà possedere l'impresa esecutrice dei lavori.

Dopo la scelta dell'impresa e la verifica della sua idoneità tecnico-professionale è possibile apportare variazioni al PSC in fase esecutiva, adeguando indicazioni iniziali alle caratteristiche della impresa stessa.

Qualunque variazione al PSC deve essere concordata con il Comitente e finalizzata a risolvere problemi di sicurezza non evidenziati nel Piano e eventuali risparmi economici reciproci modificando i Tempi e i modi di intervento, nel rispetto sempre di quanto previsto dalla Normativa in tema di sicurezza.

Contenuti minimi del PSC

- identificazione e descrizione dell'opera
- individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- relazione di analisi e valutazione dei rischi
- misure di tutela adottate (scelte organizzative e progettuali, procedure, misure preventive e protettive)
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e DPI (dispositivi di protezione individuale)
- le misure di coordinamento tra imprese, lavoratori e tipo di lavorazioni
- le modalità di coordinamento fra le imprese (informazione, riunioni, etc.)
- l'organizzazione prevista per il servizio di:
 - pronto soccorso
 - antincendio
 - evacuazione
- durata dei lavori, delle singole fasi e sotto fasi
 - cronoprogramma
 - durata uomini/giorno
- planimetrie generale del cantiere con la collocazione delle attrezzature, descrizione della segnaletica interna, delle caratteristiche del terreno, etc.
- stima dei costi (non soggetti a ribasso d'asta)

IL FASCICOLO DELL'OPERA

I piani di sicurezza in generale hanno l'obiettivo di assicurare un efficace coordinamento per tutta la durata dei lavori, così da prevenire i rischi in cantiere.

Qualunque opera però ha una durata (vita utile) ben maggiore della durata del cantiere; occorre quindi prevedere le misure di sicurezza finalizzate alla gestione futura dell'opera.

A tale scopo il Fascicolo dell'Opera deve essere integrato con il contenuto del Piano di Manutenzione che prevede, pianifica e programma gli interventi di manutenzione al fine di garantire per la vita utile dell'opera la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

PIANO DI MANUTENZIONE → Definisce cosa fare.

FASCICOLO DELL'OPERA → Definisce gli strumenti per farlo in sicurezza.

Il Fascicolo dell'opera è predisposto dal CSP ed eventualmente aggiornato dal CSE in funzione dell'evoluzione dei lavori.

I contenuti minimi del Fascicolo dell'opera sono descritti nell'Allegato XVI del D. Lgs. 81/08.

Il Fascicolo è strutturato in 3 Capitoli:

- Cap. I Descrizione sintetica dell'opera e indicazione dei soggetti coinvolti
- Cap. II Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi necessari prevedibili nell'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi già previsti o programmati.
- Cap. III Riferimenti alla documentazione di supporto esistente

Le misure di sicurezza indicate nel Fascicolo devono essere distinte in due tipologie:

- misure incorporate (già presenti nell'opera)
- misure ausiliarie (da adottare per operare in sicurezza)

È opportuno che il Fascicolo venga integrato con una documentazione fotografica allo scopo sia di snellire e rendere più comprensibile la parte descrittiva, sia per individuare l'esatta posizione dell'impiantistica occultata dalle opere di finitura.

Terminata e eseguita l'opera al Committente questi diviene responsabile dell'aggiornamento periodico del Fascicolo a seguito di eventuali modifiche.

Inoltre nel caso in cui l'opera è sottoposta a modifiche che richiedano l'intervento di un Coordinatore (CSP e/o CSE) sarà quest'ultimo ad aggiornare il Fascicolo esistente oppure redigere uno per i lavori di trasformazione da lui coordinati.